



# COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: [www.comune.pignataroint.fr.it](http://www.comune.pignataroint.fr.it)

PEC: [comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it](mailto:comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it)

Nr. 230 del 20 ottobre 2017 del Registro delle Pubblicazioni.

## COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

**Nr. 34 del 16 Ottobre 2017**

**OGGETTO:** Art. 243-bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni.

**Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.**

L'Anno **Duemiladiciassette** il giorno **Sedici** mese di **Ottobre** alle ore **13,10** nella Casa Comunale, **il Commissario Straordinario dott. Ernesto RAIÒ**, con i poteri spettanti al **Consiglio Comunale**, alla **Giunta Comunale** ed al **Sindaco** fino all'insediamento dei suddetti Organi ordinari giusto **Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2017**,

con l'assistenza del Segretario Comunale dell'Ente dott. Francesco Neri, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, per deliberare su quanto indicato in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

**PARERI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.**

[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 16/10/2017. Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)  
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

[X] In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 16/10/2017. Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)  
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 16/10/2017. Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)  
F.to: Dott. Francesco Neri

- **VISTA** la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario del seguente tenore:

“ - **VISTA** la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, come da relazione prot. n. 3731 del 12 luglio 2017, allegata alla propria precedente deliberazione n. 29 del 14/07/2017;

- **VISTE** le seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Commissario Prefettizio con le funzioni di Consiglio Comunale n. 24 del 04/05/2017, avente ad oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019**, nonché gli atti e provvedimenti ad esso connessi e collegati;
- deliberazione di C.C. n. 14 del 29/05/2015, ad oggetto: **Presenza d'atto deliberazione di G.C. n. 52 del 28 aprile 2015, avente ad oggetto: Art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come sostituito dall'art 1, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014. Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2014 e precedenti;**
- deliberazione del Commissario Prefettizio con le funzioni di G.C. n. 21 del 13/04/2017, ad oggetto: **Armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come modificato dalla legge n. 190 del 23/12/2014. Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi esercizio finanziario 2016;**
- deliberazione del Commissario Prefettizio con le funzioni di C.C. n. 25 del 15/05/2017, ad oggetto: **Art. 151, comma 7, ed art. 227 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016;**

- **CONSIDERATO** che l'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, così testualmente recita:

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

*c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;* <sup>(945)</sup>

*d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi* <sup>(948)</sup>.

*9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.*

- **VISTA**, altresì, la propria precedente deliberazione n. **29** del **14/07/2017**, avente ad oggetto: **Art. 243-bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni. Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Provvedimenti**, pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data **14 luglio 2017** e divenuta esecutiva in data **24 luglio 2017**, trasmessa, nei termini di legge (nota prot. n. **3771** del **14/07/2017**), alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Lazio, al Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale e al Tesoriere Comunale per quanto di rispettiva competenza;

- **DATO ATTO** che, nella suddetta deliberazione, è stata riportata la situazione finanziaria in cui versa il Comune di Pignataro Interamna;

- **VISTA** la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. **16/SEZAUT/2012/INPR** depositata il **20/12/2012** con la quale sono state approvate le linee guida per l'esame e la redazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale che impongono, quale presupposto necessario per accedere alla procedura in esame, l'approvazione, nei termini di legge, del rendiconto della gestione e del bilancio annuale e pluriennale di previsione;

- **RILEVATO** che il comma 7 dell'articolo 243 bis del TUEL dispone: *“Ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194”* e che *“per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima degli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori”*;

- **CONSIDERATO che:**

- per ciò che attiene alcune posizioni debitorie censite e rilevate, si è proceduto ad esperire i tentativi di composizione bonaria del debito attraverso transazioni e dilazioni di pagamento con i creditori in modo da mitigare l'esposizione debitoria rilevata e riportata, comunque, per intero nel piano finanziario di riequilibrio pluriennale;

- pertanto, si ritiene disporre il riconoscimento delle stesse per inserirle nel presente piano di riequilibrio finanziario pluriennale al fine di attivare ed avviare le procedure transattive con i creditori, per la conseguente proposta di riduzione e/o rateizzazione del debito;

- **PRESO ATTO** che, sulla base della ricognizione effettuata da tutti gli uffici dell'Ente e sulle risultanze di quanto detto sopra, la situazione debitoria del Comune di Pignataro Interamna (**totale dei**

**debiti da riconoscere)** risulta essere di €. **4.370.541,41**, come da allegati elenchi n. **1 (prospetto generale)** e n. **2 (debiti fuori bilancio)**;

- **RILEVATO** che l'esposizione finanziaria complessiva dell'ente, tenendo conto di tutte le posizioni debitorie rilevate e/o potenziali, ammonta ad €. **4.370.541,41**;

- **CONSIDERATO che:**

- per definire l'intera situazione finanziaria, determinatasi anche a seguito della notifica di sentenze esecutive di condanna nonché di decreti ingiuntivi ed atti di pignoramento notificati, è necessario fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, così come già deliberato con atto del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con la Deliberazione n. **29 del 14/07/2017**;

- **VISTO** il comma 6 dell'articolo 243 bis del TUEL, nel quale si dispone che *"il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate"* e deve comunque contenere:

- le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, accertate dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, del disavanzo dell'amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'individuazione, con relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso;
- l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

- **DATO ATTO che:**

**a)** la manovra di riequilibrio finanziario pluriennale prevede il ripiano della somma di €. **4.370.541,41**, pari al **100%** dell'esposizione debitoria totale pari ad €. **4.370.541,41** attraverso:

- l'introito dei tributi che negli anni non sono stati versati mediante accertamenti e ruoli esecutivi;
- il ricorso al Fondo di rotazione ex art. 243-ter del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- la manovra tariffaria sui tributi e sulle entrate proprie deliberate dalle precedenti amministrazioni comunali e riduzione della spesa corrente;

**b)** in relazione a quanto rappresentato, l'intero piano si basa su una complessa operazione di ristrutturazione del bilancio comunale che dimostra come l'ente, attraverso una puntuale revisione delle entrate e la riduzione delle spese, può, con i mezzi ordinari e propri, far fronte al disequilibrio finanziario rilevato, contenendo il ricorso a mezzi straordinari quali l'utilizzo di risorse della lotta all'evasione tributaria;

**c)** è stata operata anche una valutazione prudenziale sul fronte delle entrate correnti iscrivendo, già nel bilancio annuale e pluriennale, solo quelle risorse che sono state già accertate dal settore finanziario e contabile e che hanno una reale possibilità di riscossione;

**d)** per il riequilibrio strutturale del bilancio del comune, la costruzione delle previsioni iniziali del triennio **2018-2020** è stata effettuata partendo dalle effettive e reali possibilità di incasso e di pagamento;

- **CONSIDERATO** che è stata precostituita, nell'allegato piano, anche un'adeguata copertura per le passività potenziali relative alle spese legali legate al rischio di soccombenza nel contenzioso

censito da parte dell'ufficio contenzioso e da parte di tutti i servizi comunali per un importo pari ad € **150.000,00**;

- **RITENUTO** di dover attivare, per il tramite del servizio di controllo interno e di gestione, un costante e continuo monitoraggio trimestrale delle misure programmate nella manovra di riequilibrio pluriennale attraverso le verifiche trimestrali aggiuntive a quelle già imposte dall'attuale normativa;

- **CONSIDERATO che:**

- la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che il Consiglio dell'ente, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'organo di revisione economico finanziario;

- il suddetto piano di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 243-quater, va trasmesso entro 10 giorni dalla data di approvazione della delibera, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Lazio ed al Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale;

- **PRESO ATTO** che il piano di riequilibrio finanziario, redatto in base alle linee guida approvate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR depositata il 20/12/2012, è riportato nello schema istruttorio allegato **3** della presente proposta di deliberazione, unitamente agli annessi allegati;

- **VISTO** il parere favorevole del Revisore dei Conti verbale n. **14/2017** del **13/10/2017**, acclarato al prot. n. **5529** del **16/10/2017**, agli atti d'ufficio ed allegato in copia (**All. A**), ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **VISTI:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

## **PROPONE**

1) la premessa in narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, pari a complessivi € **4.370.541,41**, come da elenchi n. **1 (prospetto generale)** e n. **2 (debiti fuori bilancio)** e schema istruttorio **allegato 3** redatto in base alle linee guida approvate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR depositata il 20/12/2012, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 243-bis, comma 8 e 9 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine al prefissato graduale riequilibrio finanziario per tutto il periodo **2018 / 2024**;

3) Di approvare tutti gli allegati al piano di riequilibrio finanziario pluriennale e precisamente quelli contraddistinti dai numeri **1 e 2**, i cui contenuti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) Di disporre il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, censiti dai settori comunali e riconoscibili, ed

inseriti nel presente piano di riequilibrio finanziario pluriennale al fine di attivare ed avviare le procedure transattive con i creditori, per la conseguente proposta di riduzione e/o rateizzazione del debito;

5) Di disporre che il servizio bilancio e programmazione ed il servizio di controllo interno e di gestione procedano al monitoraggio trimestrale delle misure di salvaguardia previste nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale attraverso una relazione e dei report periodici che dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre, al Segretario Generale, all'Organo di Revisione contabile dell'Ente, al Ministero degli interni ed alla Corte dei Conti del Lazio;

6) Di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio ed al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale, unitamente al piano pluriennale di riequilibrio finanziario e degli annessi allegati entro 10 giorni dall'approvazione (articolo 243-quater del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni).”

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- **VISTI** i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Finanziario, come sopra riportata.

In prosieguo, stante l'urgenza di provvedere, in relazione all'osservanza dei termini di legge previsti in dipendenza dall'adozione del presente atto

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Commissario Straordinario  
F.to: Dott. Ernesto Raio**

**Il ViceSegretario Comunale  
F.to: Dott. Francesco Neri**

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **20 ottobre 2017**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **20 ottobre 2017**.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri

---

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.  
Pignataro Interamna, **20 ottobre 2017**.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Francesco Neri

